

medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

All'articolo 150, comma 1, Tabella A allegata, le dotazioni di tutte le rubriche sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 640 milioni di euro nel 2008 ed a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

9. 07. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 9, si aggiunga il seguente:

Art. 9-bis.

1. Nel testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo articolo 51, comma 2-*bis*, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti quattro anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati ».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle opzioni attribuite prima del 5 luglio 2006, la condizione indicata alla lettera *a)* del comma 2-*bis*, si intende comunque rispettata a patto che le opzioni comunque esercitabili non siano effettivamente esercitate per un periodo minimo di quattro anni dalla loro attribuzione.

3. Il reddito di lavoro dipendente derivante dal non rispetto delle condizioni indicate nel comma 2-*bis* dell'articolo 51 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini contributivi

e di esso non si tiene conto ai fini della determinazione delle relative prestazioni previdenziali né comporta la maturazione degli altri istituti contrattuali.

9. 02. Musi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

Comma 1 - Al fine di prevedere l'applicazione della disciplina tributaria del trust al contratto fiduciario, dopo il capo IX del titolo 111 del libro IV del codice civile è inserito il seguente capo:

Capo IX-bis
DELLA FIDUCIA

Art. 1741-bis.

(Nozione).

La fiducia è il contratto col quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato ovvero opera nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.

Il fiduciante o il fiduciario non possono in ogni caso essere gli unici beneficiari del contratto.

Art. 1741-ter.

(Forma ed oggetto del contratto).

Il contratto fiduciario deve indicare:

1) i beni o i diritti trasferiti, i quali in ogni caso debbono essere determinati o determinabili in relazione alla loro origine;

2) la durata del contratto, che non può essere superiore a novant'anni, o alla durata della vita di coloro che sono ivi indicati come beneficiari, salvo che la fiducia sia prevista per perseguire uno scopo di utilità sociale;

3) l'identità del fiduciante e del fiduciario;

4) l'identità dei beneficiari o i criteri anche discrezionali per la loro individuazione all'interno di una più ampia classe, se il contratto è a favore di beneficiari, nonché i diritti che competono loro;

5) lo scopo che il fiduciario deve perseguire, se la fiducia mira alla realizzazione di uno scopo, e il soggetto destinato a far valere le obbligazioni assunte dal fiduciario.

Il contratto fiduciario deve essere concluso per iscritto a pena di nullità con atto avente data certa. Qualora abbia per oggetto beni o diritti per i quali la legge prevede la trascrizione o l'iscrizione in pubblici registri, il contratto deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 1741-quater.

(Contratto di fiducia, patrimonio fiduciario e opponibilità della fiducia ai creditori).

I beni e i diritti trasferiti in fiducia e quelli che il fiduciario acquista successivamente al medesimo titolo o per effetto della gestione costituiscono un patrimonio fiduciario separato dai suoi beni personali e da quelli acquistati in virtù di altri rapporti fiduciari.

I beni e i diritti trasferiti al fiduciario possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per debiti che trovano titolo nella fiducia.

I creditori dei beneficiari possono soddisfarsi sui diritti che competono loro a titolo di fiducia, salvo che gli stessi abbiano natura alimentare o siano destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di persona disabile.

Dalle trascrizioni e iscrizioni in pubblici registri riguardanti beni immobili o mobili registrati che sono compresi nel patrimonio fiduciario deve risultare l'esistenza del vincolo derivante dalla fiducia.

Qualora il fiduciario sia un operatore professionale il vincolo derivante dalla

fiducia sui beni o diritti di natura mobiliare, nonché sulle quote o azioni deve risultare da un registro della fiducia, la cui tenuta è iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese.

Art. 1741-quinquies.

(Fiducia costituita a scopo di garanzia e a scopo di liberalità).

La fiducia può essere conclusa da chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale con un operatore professionale per garantire dei crediti anche futuri, determinati o determinabili.

È nullo qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o a un terzo, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia all'epoca della sua realizzazione e il debito garantito.

Si applicano in quanto compatibili le norme sulla cessione dei beni ai creditori.

La liberalità realizzata attraverso la fiducia destinata al mantenimento, cura o sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione.

Art. 1741-sexies.

(Obbligazioni e poteri del fiduciario).

Il fiduciario amministra i beni trasferiti in fiducia nell'interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo dal previsto dal contratto e, ove non sia diversamente disposto dal titolo, risponde personalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte, con diritto di rivalsa sul patrimonio fiduciario.

Se vi sono più fiduciari essi decidono congiuntamente e rispondono in solido delle obbligazioni assunte. Il contratto può prevedere una diversa regola sull'amministrazione, salvo il caso in cui il fiduciante sia tra i fiduciari.

I limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi questi abbiano intenzionalmente agito in pregiudizio della fiducia.

Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto.

ART. 1741-*septies*.

(Poteri del fiduciante. Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale indebito).

Il fiduciante vigila sulla gestione del fiduciario, può chiedere il rendiconto della gestione, può nominare in qualunque momento un terzo incaricato di curare l'attuazione dello scopo e di salvaguardare i diritti dei beneficiari.

Gli atti del fiduciario compiuti, anche per interposta persona, in conflitto di interessi, sono annullabili, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Il fiduciario risponde dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi, inclusi quelli derivanti dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari apprese in occasione dell'adempimento del contratto.

ART. 1741-*octies*.

(Gratuità e onerosità della fiducia. Indennità per le spese effettuate).

Salvo che il contratto stabilisca diversamente il fiduciario ha diritto al compenso. Il fiduciario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 1741-*novies*.

(Cessazione del fiduciario dall'incarico e sua sostituzione).

Il fiduciario cessa dall'incarico per le cause previste dal contratto, per revoca o

rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità, fallimento, e per le altre cause previste dalla legge.

Il fiduciario che cessa dall'incarico è sostituito in conformità del contratto. Ove il contratto non disponga, la sostituzione è disposta dal giudice con provvedimento assunto in camera di consiglio. Il fiduciario che sostituisce colui che cessa dall'incarico subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario.

L'atto o il provvedimento di cui al precedente comma costituisce titolo per l'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie.

ART. 1741-*decies*.

(Revoca e rinuncia del fiduciario o del soggetto che deve far valere la fiducia).

Il fiduciario è revocato per inadempimento e, in caso di urgenza, il giudice nomina un fiduciario incaricato dell'amministrazione provvisoria.

Qualora il fiduciario rinunci alla fiducia, la dichiarazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun beneficiario o al soggetto che fa valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

I commi precedenti si applicano alla revoca e alla rinuncia del soggetto che deve far valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

ART. 1741-*undecies*.

(Scioglimento della fiducia).

Il contratto di fiducia concluso nell'interesse di beneficiari si scioglie per lo spirare del termine pattuito. Si scioglie altresì nel caso in cui siano state effettuate tutte le prestazioni previste dal contratto.

Se i beneficiari sono tutti capaci di agire, la fiducia si scioglie anche prima del suddetto termine, per effetto della loro unanime deliberazione.

Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce i beni residui compresi nel patrimonio fiduciario ai beneficiari.

Qualora al termine della fiducia non vi siano beneficiari, i beni sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa.

La fiducia costituita per realizzare uno scopo si scioglie con la realizzazione dello scopo, per la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo o per l'insufficienza dei beni ad esso destinati. In tal caso, liquidati i rapporti pendenti, si applica il comma precedente.

ART. 1741-*duodecies*.

(Fiducia creata per legge, per provvedimento del giudice, o per testamento).

Le norme che regolano il contratto di fiducia si osservano, in quanto compatibili, riguardo ai rapporti di contenuto analogo creati con provvedimento del giudice o mediante espressa disposizione testamentaria. In quest'ultimo caso, all'accettazione del fiduciario si applicano le norme che regolano la nomina degli esecutori testamentari.

La disposizione testamentaria in virtù della quale una persona disabile riceve o ha diritto di ricevere dal fiduciario prestazioni destinate al suo mantenimento, cura o sostegno, non costituisce peso o condizione sulla quota di legittima relativa alla successione del fiduciante.

La disciplina di cui al presente capo si applica anche quando il fiduciante è l'unico fiduciario ».

Comma 2. - All'interno delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nella sezione IV del capo I, dopo l'articolo 84 è inserito il seguente articolo:

Art. 84-bis. - È persona disabile, ai sensi degli articoli 1741-bis e seguenti del codice, quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono operatori professionali, ai sensi degli articoli 1741-bis e seguenti del codice, le banche, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie ».

Comma 3 - L'articolo 2645-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2645-ter - Trascrizione della fiducia. - Deve essere trascritta, quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, la fiducia di cui al capo IX bis del titolo III del libro IV.

La trascrizione va eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Quando il fiduciante è l'unico fiduciario la trascrizione va eseguita esclusivamente contro di esso.

Si applica l'articolo 2644 ».

Comma 4 - Dopo l'articolo 2684 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 2684-bis - Trascrizione della fiducia. - Deve essere trascritta, per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644, quando ha ad oggetto i beni di cui all'articolo 2683, la fiducia di cui al capo IX bis del titolo III del libro IV.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 2645 ter ».

Comma 5 - Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti (imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis - Atti relativi alla fiducia di cui agli articoli 1749-bis e seguenti codice civile.

1. Atti traslativi di beni o diritti in favore di fiduciari: euro 168.

2. Atti traslativi di beni o diritti in favore di chi succede nell'ufficio di fiduciario o si aggiunge ai componenti dell'ufficio: euro 168.

3. Atti traslativi di beni o diritti in favore di beneficiari della fiducia ovvero in favore degli altri soggetti che hanno diritto a ricevere i beni oggetto della fiducia se compiuti in favore dell'originario fiduciante: euro 168 ».

b) all'articolo 11 sono aggiunte, dopo « esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; le seguenti parole: atti pubblici aventi per oggetto contratti fiduciari di cui all'articolo 1741-bis e seguenti codice civile, compresi l'accettazione, la nomina, la revoca e le dimissioni di fiduciari.

Comma 6 - Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Per la trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari in favore di fiduciari di cui all'articolo 1741-bis e seguenti codice civile, compresi gli atti di trasferimento in favore di chi succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti dell'ufficio, l'imposta è dovuta nella misura fissa.

2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari qualora il fiduciario li trasferisca all'originario fiduciante l'imposta è dovuta nella misura fissa.

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati dall'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater.

Comma 7 - Al testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

4-quater. I trasferimenti di beni o diritti conseguenti a una fiducia di cui agli

articoli 1741 bis e seguenti del codice civile a favore di fiduciari, compresi i trasferimenti a favore di chi succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti dell'ufficio, non sono soggetti all'imposta.

b) all'articolo 58, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai trasferimenti di beni e diritti compiuti dai fiduciari di cui all'articolo 1741-bis e seguenti codice civile in favore di beneficiari di una fiducia istituita per spirito di liberalità o per testamento si applicano le stesse aliquote e franchigie che sarebbero dovute in caso di trasferimento diretto da parte del fiduciante.

Comma 8 - Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti commi:

6. I redditi conseguiti in ragione del contratto di fiducia di cui agli articoli 1741-bis e seguenti del codice civile sono imputati a ciascun beneficiario, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione individuata nel contratto o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali.

Comma 9 - All'articolo 13, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole « nonché i trust », sono aggiunte le seguenti: « I fiduciari di cui agli articoli 1741-bis e seguenti del codice civile ».

Comma 10 - Dopo il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente comma:

3. Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, è effettuato dal fiduciario. Il fiduciario può operare i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta sui redditi, salvo che il beneficiario fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il primo giorno del mese nel quale l'imposta stessa deve essere versata.

9. 01. Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Agevolazioni per la sostenibilità dei mutui ipotecari prima-casa).

Al fine di garantire ai sottoscrittori di mutui prima-casa a tasso variabile, la compatibilità e la sostenibilità della propria capacità reddituale con le maggiorazioni delle rate derivanti da significativi aumenti dei tassi di interesse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di solidarietà a copertura dei maggiori oneri a carico dei sottoscrittori dei mutui in essere sulla sola quota interessi, fermo restando in capo agli stessi l'onere del pagamento della quota capitale.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'ABI e le principali associazioni di consumatori ed utenti, sono stabilite le modalità e le condizioni che determinano l'accesso al Fondo di solidarietà. La dotazione finanziaria del Fondo è di 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze (milioni di euro) apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30;
2009: - 30;
2010: - 30.

9. 011. D'Agrò, Formisano, Galletti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Armonizzazione dell'imposta di registro).

1. L'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in